



prassi

## **LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN EDILIZIA: OBBLIGHI IN MATERIA DI UNITA' PRODUTTIVE**

*(Nota del Ministero del Lavoro n. 9631 del 14/06/2017)*

Come è noto, ai fini della corretta gestione e della concessione degli ammortizzatori sociali è essenziale definire il concetto di unità produttiva. L'Inps la definisce come l'articolazione aziendale nel cui ambito si svolge, in tutto o in parte, la produzione di beni o servizi e che presenta una propria distinta fisionomia con le seguenti caratteristiche, presenti anche alternativamente:

- autonomia finanziaria e impiego in via continuativa di maestranze;
- autonomia tecnico-funzionale e impiego in via continuativa di maestranze.

Specifica altresì che, nel settore edile, per poter qualificare un cantiere come unità produttiva, esso deve avere una durata di almeno 30 giorni.

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale occorrerà verificare che i lavoratori impegnati nel cantiere abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Tale verifica dovrà avvenire, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, con riferimento al singolo cantiere. Giova qui ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015, la suddetta verifica non dovrà essere effettuata in caso di eventi oggettivamente non evitabili.

Il Ministero del lavoro, con nota n. 9631 del 14 giugno 2017, evidenzia che, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all'impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell'impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.

Brescia, 1 agosto 2017

***per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:***

*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*